



Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA

§§§§§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018 E TERMINI DI VERSAMENTO.

L'anno Duemiladiciotto, addì Diciannove del mese di Febbraio ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^a convocazione

N.ord.	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	CASSONE Ivan	Presidente	si	
2	PIAZZO Loretta	Consigliere	si	
3	QUAGLIA Roberto	"	si	
4	ANSELMO Roberto	"		si
5	VACCHINA Matteo	"	si	
6	MARANZANA Dante Federico	"	si	
7	SPIOTTA Giorgio	"	si	
8	LUPANO Marisa	"	si	
9	PENNA Gabriele	"	si	
10	DEREGIBUS Carlo	"	si	
11	LAVAGNO Pietro	"	si	
		Totale	10	1

con l'intervento e l'opera del Dott.SCAGLIOTTI Pierangelo, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente ;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno 29/11/2017 che prevede il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di **IMU**:

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *Macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

in materia di **TASI**:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di **TARI**:

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2018-2020 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. del 06.02.2018 n. 3, con cui sono state approvate le Aliquote IMU, TASI e le tariffe TARI per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Castelletto Merli) dal 2016 l' IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: *“A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Castelletto Merli è presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e definito come “totalmente delimitato”*;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che anche, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquote

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per cento

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento

TERRENI AGRICOLI: esenti per legge.

Detrazioni

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.04.2014;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Importo previsto 2018 (€)

Servizi di viabilità e circolazione stradale 14.000,00

Servizi di illuminazione pubblica 10.411,00

Servizi assistenza socio sanitaria 6.713,00

per un totale complessivo di € 31.124,00, con copertura del 57,00% ;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9) : **ESENTATA per legge**

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: **ESENTI** – Azzeramento dell' aliquota TASI
- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali: **1,00 per mille**
- Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili a pertinenze dell' abitazione principale : **1,00 per mille**
- Immobili di Cat. D: **1,00 per mille**
- Aree Edificabili e Aree scoperte operative:**ESENTI** -Azzeramento dell'aliquota TASI
- Fabbricati rurali ad uso strumentali: **1,00 per mille**

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L.208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione delle tariffe TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della Legge di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 o in alternativa può commisurare la

tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in applicazione del comma 661 dell'art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014);
Che con deliberazione del Consiglio C.C.n. 5 del 14/04/2014, è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;
Che nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell'art. 1 della L.147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche;

Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione.

Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di pari data del presente atto, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018.

Esaminate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 23/01/2018, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018 in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, art. 1, comma 654;

Ritenutele corrispondenti ai principi dettati dalla norma istitutiva del tributo, atte a garantire la copertura dei costi del servizio;

Visti gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI che demanda al consiglio comunale l'individuazione di agevolazioni o riduzioni tariffarie.

Ritenuto stabilire le seguenti riduzioni :

- Su motivata istanza dei titolari delle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE TARIFFARIA Parte variabile
Vetro	4,64 %
Carta	8,08 %
Plastica	8,05 %
Carta/Plastica grandi utenze	2,66 %

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU :Acconto 16 giugno - Saldo 17 dicembre

TASI :Acconto 16 giugno - Saldo 17 dicembre

Rilevato che con delibera G.C. n. 7 del 23/01/2018 sono state stabilite le seguenti scadenze delle due rate di versamento del tributo:

- I rata 31 Luglio 2018
- II rata 30 Novembre 2018
- Unica soluzione 31 Luglio 2018

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi e alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquote

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per cento

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento

TERRENI AGRICOLI: esenti per legge.

Detrazioni

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9) : **ESENTATA per legge**

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: **ESENTI** – Azzeramento dell' aliquota TASI

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali: **1,00 per mille**

- Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili a pertinenze dell'abitazione principale : **1,00 per mille**

- Immobili di Cat. D: **1,00 per mille**

- Aree Edificabili e Aree scoperte operative: **ESENTI** -Azzeramento dell'aliquota TASI

- Fabbricati rurali ad uso strumentali: **1,00 per mille**

RITENUTO poter stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70%.

Tassa sui rifiuti (TARI):

di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,38170	0,32063	1,00	381,96393	0,27678	105,71998
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,38170	0,37407	1,40	381,96393	0,27678	148,00797
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,38170	0,41224	1,80	381,96393	0,27678	190,29596
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,38170	0,44277	2,20	381,96393	0,27678	232,58395
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,38170	0,47331	2,90	381,96393	0,27678	306,58793
Utenza domestica (6 componenti e	1,30	0,38170	0,49621	3,40	381,96393	0,27678	359,44792

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,28248	0,65406	2,60	0,27686	0,71984
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,28248	0,85926	5,51	0,27686	1,52550
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,28248	0,48734	3,11	0,27686	0,86103
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	1,28248	0,55147	3,55	0,27686	0,98285
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,28248	1,37225	8,79	0,27686	2,43360
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,28248	1,02598	6,55	0,27686	1,81343
107-Case di cura e riposo	0,95	1,28248	1,21836	7,82	0,27686	2,16505
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,28248	1,28248	8,21	0,27686	2,27302
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,28248	0,70536	4,50	0,27686	1,24587
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,28248	1,11576	7,11	0,27686	1,96847
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,28248	1,37225	8,80	0,27686	2,43637
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,28248	0,92339	5,90	0,27686	1,63347
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,28248	1,17988	7,55	0,27686	2,09029
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,28248	0,55147	3,50	0,27686	0,96901
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,28248	0,70536	4,50	0,27686	1,24587
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,28248	6,20720	39,67	0,27686	10,98304
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,28248	4,66823	29,82	0,27686	8,25597

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,28248	2,25716	14,43	0,27686	3,99509
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,28248	1,97502	12,59	0,27686	3,48567
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,28248	7,77183	49,72	0,27686	13,76548
121-Discoteche, night club	1,04	1,28248	1,33378	8,56	0,27686	2,36992

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU: Acconto 16 giugno - Saldo 17 dicembre;

TASI: Acconto 16 giugno - Saldo 17 dicembre;

TARI : - I rata 31 Luglio 2018 - II rata 30 Novembre 2018 - Unica soluzione 31 Luglio 2018;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mariella Aramini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnico-contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mariella Aramini

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scagliotti Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Lì, 22/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

(*) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

() Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 22/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Scagliotti Pierangelo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, 22/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scagliotti Dr.Pierangelo